

# Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Alessandria, 29/05/2015

n.p.g. 47859

VIA PEC

Oggetto: Attività di recupero di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.  
Modifica precedente nota di specificazione modalità operative.

Spett.le ditta  
Econet S.r.l.  
Piazza Levi, 9  
15011 – Acqui Terme

In riferimento alla Ns. precedente nota prot. n. 27236 del 26/03/2015 con la presente si comunica che le modalità operative in precedenza disposte per la verifica della presenza di amianto nei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione destinati ad operazioni di recupero R13 e/o R5 vengono modificate come segue.

- *I rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*

SEGUE >>>

- *All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.*

Fermo il resto

Distinti saluti

F.TO Il Dirigente della Direzione  
Ambiente e Pianificazione  
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005  
che attribuiscono pieno valore probatorio)